

GRUPPO EQUITALIA



effettuando senza ritardo le comunicazioni previste al successivo comma 2, relative alle infrazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si segnala, infine, che è stata posta sotto costante monitoraggio, anche a livello di Capogruppo, la normativa antiriciclaggio ai fini dell'immediato recepimento degli eventuali interventi normativi interessanti, tempo per tempo, la specifica materia.

A tal proposito, si rammenta come, da ultimo, in data 3 aprile 2013, la Banca d'Italia abbia emanato, con efficacia decorrente dal primo gennaio 2014, ben due provvedimenti attuativi del decreto antiriciclaggio, uno inerente all'adeguata verifica della clientela e l'altro alla tenuta dell'archivio unico informatico. Solo quest'ultimo annovera, tuttavia, tra i propri destinatari, anche le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

Nel 2014, a seguito della riorganizzazione del Gruppo, è stata emanata apposita direttiva finalizzata ad uniformare le procedure interne e le modalità di adempimento degli obblighi in materia antiriciclaggio.

Parallelamente, al fine di assicurare la massima *compliance* di Gruppo, in fase di esame puntuale delle condotte che i destinatari della disciplina di riferimento devono tenere nei loro rapporti con i "clienti", nonché delle modalità di esecuzione degli obblighi imposti dalla medesima disciplina e degli strumenti da adottare nell'ambito dell'organizzazione interna, è stata nuovamente soffermata l'attenzione su questioni di carattere pregiudiziale e su altre più strettamente operative, in relazione alle quali è stata reiterata una richiesta di parere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – formalmente inoltrata in data 6 ottobre 2014, alla quale il MEF, ha fornito riscontro in data 21 novembre 2014.

In proposito, è indispensabile evidenziare che, tra le diverse questioni sollevate, la più rilevante risulta quella relativa all'individuazione dell'Autorità di Vigilanza di settore competente per le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

Si rammenta che detta Autorità riveste un ruolo centrale nell'architettura delineata dalla normativa in materia di antiriciclaggio, avendo, ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs n. 231/2007, competenze non solo di mero controllo, ma anche di regolamentazione dell'attività dei soggetti vigilati, dovendo emanare "disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i

GRUPPO EQUITALIA



controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ... a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”

Il MEF, a tal riguardo, non ha ritenuto di individuare quale sia l'Autorità di riferimento del Gruppo Equitalia.

In pari tempo è stato dato nuovo impulso anche all'attività formativa per il personale, allo scopo di diffondere ulteriormente la cultura della conformità e del rispetto della normativa e creare competenze comuni nell'individuazione delle operazioni sospette. Sono, peraltro, fruibili specifici corsi in modalità e-learning.

Il 20 maggio 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la Direttiva 2015/849 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 5 giugno 2015 – relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. Tale Direttiva, tuttavia, non è stata ancora recepita dagli Stati membri, chiamati a provvedervi entro il 26 giugno 2017. Al momento, pertanto, non si determinano, sotto tale profilo, esigenze di aggiornamento per la normativa aziendale.

Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) – Regime di fatturazione elettronica

La L. 136/10, in vigore dal 7 settembre 2010, all'art. 3 ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, la cui violazione, oltre a costituire causa di nullità o di risoluzione dei contratti (e subcontratti), comporta l'applicazione al trasgressore di specifiche sanzioni amministrative/pecuniarie. Il provvedimento in parola interessa Equitalia SpA sia in quanto “stazione appaltante”, sia in qualità di “affidataria” di “commesse pubbliche”. La Capogruppo Equitalia SpA, con proprie Direttive, ha fornito alle società del Gruppo alcune linee guida per l'assolvimento dei nuovi obblighi introdotti dalla citata legge.

In particolare, con Direttiva di Gruppo n. 46/2010, Equitalia SpA ha illustrato la serie di nuovi adempimenti che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari comunque

GRUPPO EQUITALIA



originati da una commessa pubblica, devono essere attuati dalle Società del Gruppo. Con successiva Direttiva di Gruppo n. 48/2010, Equitalia SpA ha ulteriormente chiarito l'ambito di applicazione della nuova disciplina, alla luce delle modifiche apportate all'art. 3 della L. 136/10 dalla L. 217/10 ("Conversione in legge, con modificazioni, del DL 187/10" - in G.U.R.I. n. 295 del 18 dicembre 2010).

L'AVCP - Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, (oggi A.N.A.C. Autorità Nazionale Anti Corruzione), con propria Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, ha definito le linee guida applicative sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari.

Da ultimo, si segnala che l'art. 25 della L. 23 giugno 2014, n. 89 (conversione, con modificazioni, del DL 24 aprile 2014, n. 66), recante disposizioni sulla fatturazione elettronica, al comma 2 ha disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse riportano il Codice identificativo di gara (CIG), ad eccezione dei casi previsti dalla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e di quelli previsti dalla tabella 1 allegata al DL n. 66/2014. Il medesimo art. 25 ha anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo di entrata in vigore del nuovo regime di fatturazione elettronica.

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recependo tutta una serie di convenzioni internazionali, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società per alcune categorie di reati omogenei, c.d. reati presupposto (ad esempio, tra quelle potenzialmente applicabili alle Società del Gruppo Equitalia: i reati contro la pubblica amministrazione; i reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati; i reati di criminalità organizzata; i reati societari; i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; i reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; i reati ambientali) commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle Società stesse.

GRUPPO EQUITALIA



A partire dal 2008, tutte le Società del Gruppo Equitalia si sono conseguentemente dotate di:

- un Modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizioni del Decreto legislativo n. 231/2001 per la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”;
- un Codice etico;
- un Organismo di vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia, professionalità e indipendenza previsti dal Decreto legislativo n. 231/2001 che riporta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Società.

Il modello adottato è finalizzato a configurare un sistema articolato e organico di attività di controllo finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto legislativo n. 231/2001 e la messa a punto di un efficace sistema di controlli basato sui seguenti principi:

- segregazione delle responsabilità in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- coerenza dei poteri autorizzativi con le responsabilità assegnate;
- tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del decreto.

Le competenti strutture di Equitalia SpA hanno il compito di curare la manutenzione e l'evoluzione rispetto a quanto già disposto e previsto dal Modello 231 di Equitalia SpA e delle Società partecipate. In particolare, procedono:

- ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, tenuto conto dell'evoluzione delle fattispecie di reato presupposto;
- ad implementare l'allegato contenente:
 1. l'indicazione dei macroprocessi e dei processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001;
 2. l'indicazione del Responsabile di processo (*Process owner*) in termini di struttura

GRUPPO EQUITALIA



organizzativa di appartenenza;

3. Pindicazione delle singole fattispecie di reato associabili ai macroprocessi e processi aziendali così come definiti dalla regolamentazione interna (Circolari e Procedure);

4. Pindicazione degli altri attori interni coinvolti (*idem*);

- ad aggiornare i Protocolli per Equitalia SpA e per le Società partecipate. Il contenuto dei Protocolli viene adeguato focalizzando i principi di “esimenza” e i connessi comportamenti da adottare al fine di prevenire l’insorgenza di ogni profilo di reato rilevante ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001.

Nel corso del secondo semestre del 2015, in ragione delle sopravvenute variazioni della normativa vigente in materia, del modello organizzativo e della regolamentazione interna (Procedure e Circolari), sono state apportate significative modifiche al Modello di organizzazione, gestione e controllo di Equitalia SpA e ai documenti ad esso allegati (Allegati, Protocolli, Matrice dei processi sensibili), che il relativo Consiglio di Amministrazione ha approvato in occasione della seduta del 30 settembre 2015.

Parimenti Equitalia Giustizia SpA, in ragione delle sopravvenute variazioni della normativa vigente in materia e della regolamentazione interna (Procedure e Circolari), con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2015, ha approvato le modifiche del relativo Modello e dei documenti ad esso allegati (Allegati, Protocolli, Matrice dei processi sensibili) e del Codice etico.

Inoltre, per tutte le Società del Gruppo Equitalia, è attualmente in corso un’attività di revisione del Codice etico al fine di recepire anche le indicazioni fornite dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 che raccomanda alle Società dotate di Codice etico di curarne la relativa integrazione, attribuendo “particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione”.

Per tutto il Gruppo Equitalia è disponibile un modulo FAD (formazione a distanza) sul tema che illustra nel dettaglio gli strumenti predisposti all’interno delle varie Società del Gruppo in tema di adempimenti di cui al Decreto legislativo n. 231/2001.

GRUPPO EQUITALIA

**Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008**

Le Società del Gruppo ha attivato le procedure necessarie per assicurare l'adempimento agli obblighi prescritti dalle disposizioni normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, contenute nel Dlgs 81/08 (T.U. in materia di sicurezza sul lavoro).

Per garantire l'incolumità del proprio personale e la sicurezza in genere delle proprie sedi e per fronteggiare con adeguate misure di sicurezza il fenomeno legato all'invio di buste e pacchi esplosivi, nelle Società del Gruppo è stata prolungata l'applicazione della procedura di gestione di tutta la corrispondenza in arrivo con l'utilizzo di apparecchiature radiosopiche per l'individuazione di eventuali plichi sospetti e potenzialmente pericolosi avviando un processo di razionalizzazione e ottimizzazione del servizio.

Si comunica la regolare esecuzione degli obblighi e degli adempimenti indelegabili previsti dall'Articolo 17 del Dlgs 81/08, a carico dei Datori di lavoro delle società del Gruppo.

Si comunica la regolare esecuzione degli obblighi e degli adempimenti tutti previsti dall'Articolo 18 del Dlgs 81/08, delegati dal Datore di lavoro al Delegato del Datore di lavoro.

In ottemperanza alle previsioni relative agli obblighi derivanti dalla sorveglianza sanitaria, nei casi e nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia, sono in regolare corso di svolgimento le visite mediche dei lavoratori esposti a rischio specifico, nei termini previsti dal programma di sorveglianza sanitaria e così come contemplato nel Piano Sanitario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 Dlgs 81/08 la U.O. Sicurezza e Rischi Esterni della Holding sta svolgendo accurati sopralluoghi presso tutte le proprie sedi, finalizzati alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.

In ordine agli adempimenti degli obblighi vigenti in materia di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 si sono svolti presso le sedi di Direzione Regionale corsi formativi in aula per i Preposti ed è stato ultimato un iter di formazione formatori per personale interno alla Funzione che consentirà di avviare i percorsi formativi per i lavoratori presso tutte le sedi.

GRUPPO EQUITALIA

**Tutela della Privacy - Decreto Legislativo n. 196/2003**

L'art. 45, lett. c), DL 9 febbraio 2012, n. 5 ("Decreto Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, abrogando la lettera g), comma 1 e il comma 1-bis, art. 34, Dlgs n. 196/2003 (Codice della privacy), ha eliminato per tutti i titolari l'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Ciò nonostante, tenuto conto dell'attenzione riservata dal Gruppo Equitalia alle politiche di sicurezza del dato, della vigente operatività delle altre regole dettate dall'art. 34 del Codice Privacy in materia di trattamento dei dati con strumenti elettronici, dall'Allegato B) nel suo complesso, nonché dell'obbligo, comunque gravante sul titolare, di documentare le scelte operate all'interno dell'organizzazione aziendale, si è provveduto, ad un aggiornamento del DPS per l'anno 2015, ritenendolo, alla luce di tutto ciò, un modello documentale utile per prevenire i rischi tipici insiti nei trattamenti di riferimento.

A seguito del consolidamento dell'assetto organizzativo degli Agenti della riscossione e di Equitalia Giustizia SpA e del conseguente, ulteriore accentramento presso la Holding delle funzioni, oggetto degli accordi infra-gruppo, sono stati ridefiniti alcuni trattamenti effettuati. Inoltre, in data 28 settembre 2015, si è provveduto all'aggiornamento del documento "Regolamento e Politiche", unico per tutte le aziende del gruppo, già pubblicato con circolare n. 64 del 6 ottobre 2014. Nel documento sono evidenziate le aree maggiormente esposte a rischio per il trattamento dei dati, le prescrizioni e le politiche adottate per rafforzare il livello di sicurezza logica e fisica poste a tutela dei dati trattati, al fine di garantire adeguati livelli di protezione, in aderenza con le prescrizioni del citato Codice.

Nell'edizione 2015 del DPS è stata aggiornata la parte riguardante l'analisi dei rischi a seguito dell'iniziativa assunta da Equitalia SpA e, in particolare, dalla Divisione Servizi ICT, finalizzata alla certificazione ISO 27001, dei servizi erogati da quest'ultima in favore delle società partecipate.

Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 163/2006

Ai sensi del Dlgs 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. Codice degli appalti) – la società Equitalia SpA e le Società del Gruppo sono da

GRUPPO EQUITALIA



considerarsi “organismi di diritto pubblico” e in quanto tali ricomprese nel campo di applicazione soggettivo del menzionato codice.

Le Società del Gruppo, infatti, possiedono i requisiti previsti all’art. 3, c. 26, del predetto Codice per assumere tale qualificazione, in quanto:

- istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotate di personalità giuridica;
- svolgenti attività “finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”;
- società ricomprese nell’elenco ISTAT per l’inserimento nel conto consolidato nazionale ai fini del patto di stabilità europeo (ex art. 1, c. 5, della L 311/04).

Pertanto, il Gruppo Equitalia espleta procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e assolve agli ulteriori obblighi prescritti dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla fase esecutiva dei contratti.

Il DPR 207/10, contenente il “Regolamento di esecuzione e attuazione del Dlgs 163/06”, previsto dall’art. 5 del Dlgs 163/06, accoglie la nuova disciplina esecutiva e attuativa del codice dei contratti pubblici, comportando la definitiva abrogazione del DPR 554/99.

Con riferimento alla normativa di settore, si segnala che la Commissione europea, in data 24 novembre 2015 ha emanato il Regolamento delegato (UE) 2015/2170 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono state modificate le c.d. “soglie comunitarie” per procedere ad acquisti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, nei termini che seguono:

- lavori: da Euro 5.186.000,00 a Euro 5.225.000,00 al netto di IVA;
- forniture: da Euro 207.000,00 a Euro 209.000,00 al netto di IVA;
- servizi: da Euro 207.000,00 a Euro 209.000,00 al netto di IVA.

GRUPPO EQUITALIA



Si rileva che l'azione normativa d'urgenza del Governo negli ultimi anni è intervenuta numerose volte a modificare il Codice dei Contratti Pubblici. In particolare il DL 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni), il DL 5/2012 (Decreto Semplificazioni), il DL 52/2012 (I Decreto Spending review), il DL 83/2012 (Decreto Crescita), il DL 95/2012 (II Decreto Spending review), il DL 179/2012 (DigitPA), il DL 69/13 (Decreto del Fare), il DL 101/2013 (Razionalizzazione P.A.), il DL 150/2013 (Milleproroghe 2014), nonché il DL 192/2014 (Milleproroghe 2015) come convertiti con modifiche in legge, hanno introdotto innovazioni normative tutte nel senso di favorire la maggiore trasparenza dell'azione amministrativa pubblica e il massimo accesso e concorrenzialità tra gli operatori economici. Tra le norme di maggior rilievo si segnala:

- il divieto di porre condizioni e criteri di accesso alle procedure di gara connessi ai fatturati aziendali, se non congruamente motivati, o comunque limitativi nei confronti delle piccole e medie imprese;
- l'obbligo di apertura in seduta pubblica anche dei plichi contenenti le offerte tecniche, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la possibilità di partecipazione alle gare anche da parte di soggetti che sono ricorsi alle procedure concorsuali preventive ai sensi dell'art.186-bis della legge fallimentare;
- l'obbligo per la stazione appaltante di motivare nella determina a contrarre circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, e l'obbligo di specificazione all'A.V.C.P. dell'eventuale suddivisione in lotti dell'appalto;
- la deroga al vigente divieto di anticipazione del prezzo, consentendo transitoriamente fino al 31 dicembre 2016 – tale possibilità con riferimento ai soli lavori fino al 10% del valore del contratto (differito per effetto dell'art.8, comma 3 con il DL 192/2014);
- l'obbligo di acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte delle stazioni appaltanti, nonché l'obbligo di esercitare il potere sostitutivo già previsto dal Regolamento attuativo del Codice in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva;
- l'estensione della durata della validità del DURC a 120 giorni decorrenti dal rilascio dello stesso da parte dell'Ente competente, prevedendo altresì l'utilizzabilità del

GRUPPO EQUITALIA



medesimo DURC in corso di validità, acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), anche ai fini della aggiudicazione dell'appalto e della stipula del relativo contratto, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;

- l'acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, successivamente alla stipula del contratto, ogni 120 giorni e l'utilizzo dello stesso per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni e per la emissione del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, dell'attestazione di regolare esecuzione, mentre per il pagamento del saldo finale è invece in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC;
- le modifiche al regime di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici e per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria nelle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché ulteriori modifiche alla disciplina delle concessioni di lavori pubblici;
- l'introduzione tra i criteri di valutazione delle offerte, di cui all'art. 83 del decreto, di elementi premianti con riferimento al contenimento dei consumi di energia e delle risorse ambientali naturali (criteri ambientali) dell'opera, del prodotto o del servizio richiesto, al possesso di marchi di qualità ecologica (Ecolabel UE), alla possibilità di compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda (art. 16, co. 2, lett. a), L 221/2015).

Il DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L 23 giugno 2014, n. 89, ha tra l'altro:

- ampliato i poteri di controllo dell'Autorità di vigilanza di settore (art. 10, comma 2), oggi ANAC);
- disposto che, entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, Dlgs n. 163/2006 trasmettano all'Osservatorio centrale dei contratti pubblici: a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate con decreto del M.E.F. e in essere alla data del 30

GRUPPO EQUITALIA



settembre 2014; *b*) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli art. 56 o 57 del Dlgs n. 163/2006, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'art. 55 del medesimo decreto, in cui sia stata presentata una sola offerta valida (art. 10, comma 4);

- ridotto gli adempimenti di pubblicità legale degli avvisi e dei bandi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici con decorrenza dal 01/01/2017 (decorrenza differita dal DL 210/2015 - Milleproroghe 2016).

Da ultimo, il DL 24 giugno 2014, n. 90 (Decreto Semplificazione P.A.) ha apportato le seguenti modifiche al Dlgs n. 163/2006:

- ha introdotto il comma *6-bis* all'art 92, disponendo il divieto di corrispondere al personale con qualifica dirigenziale somme aggiuntive per la progettazione, in base alle disposizioni di cui ai co. 5 e 6 dello medesimo articolo 92, in ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico (art. 13);
- ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 163/2006, trasferendone i relativi compiti e funzioni alla nuova Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC (art. 19);
- ha disposto che le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lett. b), c) e d) dell'art. 132 del Dlgs n. 163/2006, siano trasmesse alla medesima Autorità entro il termine di 30 giorni, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e alla relazione del responsabile del procedimento (art. 37);

al fine di semplificare gli oneri formali nella partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ha inserito all'art. 38 del Dlgs n. 163/2006 il seguente comma *2-bis*: “*La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il*

GRUPPO EQUITALIA



contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte". Per la medesima finalità di semplificazione, è stato altresì aggiunto al successivo art. 46 del Dlgs n. 163/2006 il seguente comma 1-ter. *"Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara".* Le predette nuove norme si applicano a tutte le procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (art. 39). Come già illustrato nella sezione specificatamente dedicata, e alla quale si rinvia per maggiori elementi di dettaglio, con la Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) sono state adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica che introducono particolari vincoli in merito alla possibilità di affidamento e esecuzione dei contratti pubblici, in particolare nel settore degli acquisti informatici, da parte del Gruppo Equitalia.

Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012

Coerentemente con quanto previsto nell'aggiornamento dei Piani di prevenzioni della corruzione approvati, rispettivamente, dal Consiglio di amministrazione di Equitalia SpA in data 23 aprile 2015 e dai Consigli di amministrazione di ciascun Agente di Riscossione in data 30 gennaio 2015, si è provveduto:

- alla nomina dei "referenti" dei responsabili della prevenzione della corruzione, aventi il compito di coadiuvare i responsabili di prevenzione della corruzione nell'efficace attuazione dei Piani e di adoperarsi ai fini di un organico coinvolgimento nell'attività di contrasto alla corruzione di tutti i dipendenti delle articolazioni organizzative alle quali sono rispettivamente preposti. I referenti sono stati individuati nelle persone dei responsabili delle strutture di staff e responsabili di divisione – per Equitalia SpA - e

GRUPPO EQUITALIA



nelle persone dei responsabili di primo livello delle strutture di Direzione Generale e Direttori Regionali per gli Agenti di riscossione;

- all'introduzione di una dichiarazione periodica sull'assenza di situazioni di conflitti d'interesse da parte dei referenti, come sopra individuati, nonché da parte dei propri collaboratori ai quali risulti formalmente attribuito un incarico di Responsabile e di Coordinatore;
- all'introduzione di uno specifico applicativo per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti delle possibili violazioni dei Piani di prevenzione della corruzione. Tale applicativo è stato messo in riuso da parte dell'Agenzia delle entrate in ottica sinergica e di contenimento dei costi. Esso riguarda una specifica procedura informatica protetta, conforme alle indicazioni contenute nella Determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recanti "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)" che consente a ciascun dipendente di effettuare segnalazioni ai responsabili di prevenzione della corruzione tramite e-mail interamente crittografate. In particolare, il sistema consente ai dipendenti di inviare segnalazioni attraverso un "link" dedicato sul portale intranet aziendale, implementato con accorgimenti tali da garantire il massimo grado di tutela e sicurezza sia delle generalità dei segnalanti che del contenuto delle segnalazioni, consentendo l'invio della segnalazione anche qualora il "whistleblower" decidesse di non indicare proprie generalità. Dell'attivazione di tale procedura è stata data informativa a tutto il personale con apposita Nota Equitalia n. 167 del 03/08/2015 a firma dei Responsabili della prevenzione della corruzione delle Società del Gruppo, pubblicata sulla intranet aziendale.

In materia di trasparenza, da considerarsi come asse portante della politica anticorruzione impostata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, è stata data attuazione agli obblighi di pubblicazione sulla sezione del sito internet del gruppo Equitalia "società trasparente", in ottemperanza alla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"; è stata data, altresì, attuazione alla determina ANAC appena richiamata attraverso la stesura e la pubblicazione dei protocolli di legalità.

GRUPPO EQUITALIA



Infine in data 25 novembre 2015 è stato approvato dai Consigli di amministrazione degli Agenti di riscossione e dal Consiglio di amministrazione di Equitalia SpA il Programma unico triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) del Gruppo Equitalia.

Il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” ha come scopo principale quello di dare sostanziale attuazione al principio di trasparenza, inteso non come semplice diritto di accesso agli atti, bensì come accessibilità massima alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle società del gruppo, allo scopo di favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali di Equitalia e sull'utilizzo delle risorse pubbliche all'uopo destinate. Il PTTI rappresenta, pertanto, uno strumento di diffusione della cultura delle regole e di salvaguardia dell'etica degli attori pubblici e costituisce parte integrante del sistema adottato dal gruppo Equitalia per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di corruzione.

Decreto Legislativo n. 231/2002 - Direttiva pagamenti nelle transazioni commerciali

Il Dlgs 231/02, emanato su delega della L. 39/02 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha sancito i seguenti principi generali:

- individuazione del termine legale di pagamento in 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (ovvero, dagli altri eventi tipizzati al comma 2 dell'art. 4);
- decorrenza automatica (senza necessità di costituzione in mora) degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine legale o contrattuale di pagamento;
- determinazione degli interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, maggiorato di 8 punti percentuali;
- nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, quando risultino gravemente inique per il creditore.

Il decreto in questione è applicabile a tutte le Società del Gruppo operanti come stazioni appaltanti. Al decreto sono seguiti ulteriori provvedimenti del legislatore nazionale - quali il

GRUPPO EQUITALIA



DL 78/09, convertito nella L 102/09 - finalizzati a rendere maggiormente efficienti i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

E' stato, inoltre, approvato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE (c.d. Direttiva "Late payments II"), il cui testo ha modificato il Dlgs 231/02 prevedendo, tra l'altro, maggiori restrizioni alla possibilità di deroga del termine legale di pagamento di 30 giorni e la determinazione degli interessi moratori nella misura del tasso di riferimento deliberato dalla BCE maggiorato dell'8%.

Infine, il Dlgs 161/2014 ha modificato il Dlgs 231/2002 limitando – con riferimento alle transazioni in cui sia parte un soggetto pubblico – la possibilità di stabilire termini di pagamento superiori a quello legale ai casi in cui *“ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche”* e purché *“non [siano] superiori a sessanta giorni”* e tale accordo sia provato per iscritto.

Decreto Legge n. 35/2013 - Piattaforma crediti e ricognizione debiti

In relazione agli obblighi derivanti dall'art. 7 comma 4 bis del DL n. 35 del 2013, nel corso del 2014 le società del Gruppo, con il coordinamento della Capogruppo, hanno effettuato le attività necessarie alla verifica degli eventuali debiti verso fornitori certi, liquidi ed esigibili scaduti nel periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 e non pagati, al fine della loro segnalazione entro il 30 aprile 2015, attraverso la Piattaforma dedicata da parte del Ministero del tesoro.

In particolare, a seguito delle analisi svolte, è stata effettuata la *“Comunicazione di assenza di posizioni debitorie”*.

Contestualmente a tale adempimento, l'art. 27 comma 1 del decreto legge del 24 aprile 2014, n. 66 ha introdotto l'art 7-bis al DL 35/2013 *“disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione...”*, introducendo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di comunicazione, sempre attraverso la Piattaforma Crediti dei dati relativi alle fatture per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, con indicazione delle date relative alle fasi di ricezione, contabilizzazione, scadenza e pagamento. Tale comunicazione ha avviato, di fatto, il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti.

GRUPPO EQUITALIA

Verificata l'applicabilità della norma alle società del Gruppo Equitalia, a partire dal 15 ottobre 2014 è stata avviata la trasmissione, tramite la piattaforma crediti, delle segnalazioni dei flussi relativi alle fatture passive, con data emissione successiva al 1° luglio 2014.

Dal 31 marzo 2015 con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica la fase di ricezione viene effettuata automaticamente dal Sistema di Interscambio mentre le altre fasi sono comunicate settimanalmente tramite caricamento del file sulla Piattaforma.

Inoltre, ai fini degli obblighi derivanti dal comma 2 dell'art 7-bis del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 (introdotto dall'art. 27 del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66), è stata effettuata entro il 28 febbraio 2015, per tutte le società del gruppo Equitalia, la ricognizione dell'elenco dei debiti scaduti e non pagati riferiti alle fatture emesse dai fornitori nel primo semestre 2014 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. In particolare non è stata effettuata nessuna segnalazione, stante l'assenza di debiti scaduti e non pagati.

D.M. Economia e delle Finanze 55/2013 in materia di fatturazione elettronica

A decorrere dal 31 marzo 2015 le società del Gruppo Equitalia hanno l'obbligo di accettare e, conseguentemente, pagare solo fatture emesse e trasmesse in forma elettronica e inviate per il tramite del Sistema di Interscambio (cfr.: Circolare Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 31 marzo 2014).

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che:

- l'allegato B) ("Regole tecniche") del citato D.M. n. 55/2013 specifica le regole tecniche di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni per mezzo del Sistema di Interscambio;
- l'allegato C) ("Linee guida") del medesimo D.M. indica le linee guida da seguire per la gestione dell'intero processo di fatturazione in modalità elettronica.